



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

**ISTRUZIONI GENERALI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI AVVISI DI VENDITA
IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELL'ART. 587, COMMA 1, C.P.C.
APPORTATA DALL'ART. 3, COMMA 7, LETT. Q), D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.**

IL G.E.

preso atto che l'art. 587, comma 1, c.p.c. è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lett. q), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia);

rilevato che l'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto che *“Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”* (*rectius*, alle procedure in cui la cui notifica dell'atto di pignoramento si sia perfezionata, per il debitore, a partire dal 1° marzo 2023);

considerato, più precisamente, che nelle procedure in cui si applica il c.d. correttivo, **se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4, c.p.c. il g.e. con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto:**

considerato che la presente procedura, in cui risulta già delegata la vendita, rientra tra quelle per cui si applica l'art. 587, comma 1, c.p.c. come riformato e che, pertanto, **va modificata/integrata l'ordinanza di delega e, di conseguenza, modificati/integrati gli avvisi di vendita a farsi;**

DISPONE

- che nell'**ordinanza di delega** emessa, laddove è previsto che il professionista delegato acquisirà dall'aggiudicatario la c.d. dichiarazione antiriciclaggio (*rectius*, le informazioni prescritte dall'art. 22, d.lgs. 231/2007, nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci), si aggiunga la previsione che **“NEL CASO IN CUI, ENTRO IL TERMINE DEL SALDO PREZZO, NON È RESA LA DICHIARAZIONE, PREDISPORRÀ BOZZA DI DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO, CON PERDITA DELLA**



CAUZIONE A TITOLO DI MULTA E RESTITUZIONE DEL SALDO PREZZO E DEL FONDO SPESE ALL'AGGIUDICATARIO DECADUTO”;

- che negli avvisi di vendita a farsi, laddove si fa riferimento all'acquisizione della dichiarazione c.d. antiriciclaggio, si preveda espressamente che **“NEL CASO IN CUI, ENTRO IL TERMINE DEL SALDO PREZZO, NON È RESA LA DICHIARAZIONE, PREDISPORRÀ BOZZA DI DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO, CON PERDITA DELLA CAUZIONE A TITOLO DI MULTA E RESTITUZIONE DEL SALDO PREZZO E DEL FONDO SPESE ALL'AGGIUDICATARIO DECADUTO”.**

Si comunichi con urgenza alle parti e al professionista delegato.

Aversa, 4.02.2025

Il giudice dell'esecuzione
Dr.ssa Lorella TRIGLIONE

